

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 2003

concernente la firma dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele

(2003/457/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 1999/224/CE<sup>(1)</sup> del 22 febbraio 1999, il Consiglio ha concluso un accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra Comunità europea e lo Stato di Israele, che è entrato in vigore l'8 marzo 1999. Detto accordo associa lo Stato di Israele a tutte le attività dei programmi specifici del Quinto programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione della Comunità europea.
- (2) L'articolo 12, paragrafo 4, del suddetto accordo prevede che «ove la Comunità decida di adottare un nuovo programma quadro pluriennale di azioni comunitarie di RST, l'accordo potrà formare oggetto di negoziati o essere rinnovato alle condizioni concordate di comune intesa dalle parti».
- (3) Il 5 novembre 2002 il Consiglio ha autorizzato i negoziati in vista del rinnovo dell'accordo vigente, prevedendo anche il negoziato per un'applicazione in via provvisoria dell'accordo rinnovato. Tale applicazione in via provvisoria consentirebbe alle entità italiane di partecipare ai primi inviti presentare proposte del Sesto programma quadro.
- (4) I negoziati hanno portato ad un progetto d'accordo siglato il 17 dicembre 2002 dai rappresentanti delle due parti.

- (5) Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, occorre firmare l'accordo siglato il 17 dicembre 2002 e prevederne l'applicazione in via provvisoria sin dal momento della firma,

DECIDE:

*Articolo 1*

La firma dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo, a nome della Comunità europea, con riserva della sua conclusione.

*Articolo 3*

L'accordo è applicato provvisoriamente sin dal momento della firma.

Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 2003.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A.-A. TSOCHATZOPOULOS

<sup>(1)</sup> GU L 83 del 27.3.1999, pag. 50.